



Università degli Studi di Cagliari

“Linee guida per l’esercizio del controllo analogo sulla società Unitel Cagliari s.r.l.”.

Premessa

In data 23 dicembre 2013 è stata costituita la società Unitel Cagliari, che nasce come società in house dell’Università di Cagliari. All’Università di Cagliari spettano, ai sensi dell’art. 20 dello statuto della società medesima, “poteri di controllo ed ispettivi analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. I contenuti e le modalità di detti controlli sono definiti, nei limiti consentiti dalla legge, dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Cagliari anche attraverso l’emanazione di specifiche direttive o regolamenti.”

Tra i requisiti indispensabili per rendere compatibile con i principi comunitari in tema di concorrenza e libera iniziativa economica, l’affidamento da parte dell’Università di specifiche attività “in house providing” a società partecipate, ricorre infatti quello del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi. Ovvero, occorre che venga riconosciuto all’Università un potere di controllo sulle principali decisioni della società e in un potere di nomina e revoca degli organi amministrativi.

Le presenti Linee guida rappresentano quindi lo strumento con cui l’Università disciplina, nel quadro delle clausole generali già previste nell’atto costitutivo e nello statuto della società, le modalità dell’esercizio del controllo analogo nei confronti della società Unitel Cagliari e in cui sono definiti i controlli in termini di contenuti, modalità e tempi. Le presenti Linee guida costituiscono aggiornamento di quelle già approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 21 luglio 2017 (emanate con D.R. del 14 settembre 2017, n. 938) ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) nonché della determinazione 15 febbraio 2017 n. 235 adottata dall’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017.

1. Controllo preventivo o ex ante

1.1. L’Università adotta annualmente il documento di programmazione con cui sono individuati gli obiettivi da perseguire attraverso Unitel Cagliari anche mediante uso di indicatori qualitativi e quantitativi. Il documento inoltre individua obiettivi specifici, annuali e triennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Il documento di programmazione è approvato dal

Consiglio di Amministrazione dell'Università, ed è trasmesso alla società in tempo utile affinché la stessa possa redigere gli atti correlati di cui al punto 1.2.

1.2. Sono soggetti al controllo preventivo, ai fini dell'approvazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Università i seguenti atti:

- a. relazione illustrativa e documento contabile preventivo;
- b. atti fondamentali della gestione quali, a titolo indicativo, la Relazione programmatica, il Piano degli Investimenti; il piano di sviluppo, il Piano economico finanziario, il Piano occupazionale;
- c. bilancio consuntivo e relazione sul governo societario;
- d. avvisi di selezione e relativi contratti per assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- e. atti relativi a contratti e/o convenzioni da stipulare con le strutture dell'Ateneo, anche dipartimentali;
- f. atti di acquisizione di beni e di servizi da parte della società per il proprio funzionamento che comportano spese per importi superiori a 60.000 euro;
- g. atti generali e modifiche statutarie che incidono sull'ordinamento interno della società;
- h. atti relativi all'acquisizione o alienazione di immobili;
- i. atti relativi all'acquisizione, dismissione di partecipazioni in società, consorzi;
- j. atti relativi alla contrazione di prestiti.

L'Amministratore della società invia al Rettore, almeno 30 giorni prima della formale adozione, l'atto soggetto a controllo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, entro 30 giorni dal ricevimento, formula i propri rilievi e le proprie osservazioni alla società, con l'eccezione dei documenti contabili per i quali l'art. 21 comma 5 dello statuto sociale prevede il diverso termine, per il controllo preliminare da parte del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, di almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dei soci. Gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per la società controllata. La mancata comunicazione formale alla società, da parte del Consiglio di Amministrazione, entro i 30 giorni previsti, ha significato di silenzio assenso, salvo che vengano richiesti chiarimenti o informazioni integrative.

In presenza di situazioni di urgenza o nel caso di mancata convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini sopra richiamati, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono adottati dal Rettore e portati a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

E' fatta salva la facoltà dell'Università di richiedere alla società tutti i dati, documenti e informazioni ritenute necessarie in relazione all'approfondimento di specifici argomenti.

2. Controllo contestuale o in itinere

2.1. Il controllo analogo da parte dell'Università è esercitato anche tramite modalità di controllo contestuale o in itinere secondo previsto nei seguenti punti.

2.2. Unitel Cagliari dovrà trasmettere all'Università con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della gestione del periodo di riferimento onde consentire a quest'ultima la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e, se del caso, intervenire con azioni correttive.

2.3. L'Università conserva il potere, come previsto dallo statuto societario, di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico-finanziaria nonché di intervenire in ogni affare sociale, inibendo all'organo amministrativo di perfezionare atti e/o negozi giuridici, così come di porre in essere attività che la stessa ritenga contrari all'interesse dell'Università e della società. In particolare, l'Università fornisce ad Unitel Cagliari indirizzi generali e vincolanti in merito alle procedure per l'affidamento di prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale.

2.4. L'Università esercita poteri di controllo ed ispettivi sulla società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. A tal fine, l'Università effettuerà almeno una volta all'anno una visita in loco al fine di verificare la regolarità degli atti e delle procedure della gestione amministrativo contabile effettuata dalla società con particolare riguardo a:

- conformità a leggi e regolamenti;
- competenza e rigore nella gestione documentale;
- completezza, affidabilità e tempestività delle informazioni;
- trasparenza e pubblicità delle procedure e degli atti;
- criticità gestionali;
- analisi e gestione dei rischi interni ed esterni.

2.5. Resta fermo il potere dell'Università di procedere ad ulteriori visite ispettive in corso d'anno dietro semplice comunicazione alla società.

2.6. L'Università vigila in merito all'osservanza puntuale da parte della società delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione previsti dalla legge per le società in controllo pubblico.

3. Controllo ex post

3.1. Attraverso l'approvazione preventiva del bilancio consuntivo e della relazione sul governo societario già regolamentata nel precedente punto 1.2. lett. c), l'Università verifica ex post i risultati raggiunti dalla società in house quale conseguimento degli obiettivi attribuiti in sede di documento di programmazione anche al fine di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università si esprime in merito alla congruità del compenso eventualmente attribuito ai soci all'amministratore ai sensi dell'art. 18 dello statuto societario. Tale indicazione è vincolante per la società.